

ALLEGATO 1

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE 157/92

“Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”

	Disegno di Legge Orsi (D.d.L.)	Osservazioni
1- CACCIA E TERRITORIO Caccia alla fauna migratoria e sui valichi montani	ART. 1 D.d.L Comma 5: “Le Regioni e le Province Autonome (...) provvedono ad istituire, qualora non vi abbiano già provveduto, ai sensi della legge 157/1992 lungo le rotte di migrazione dell’avifauna (...) zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; esse provvedono altresì al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.(...). Nelle aree di cui al presente comma possono essere consentite le attività specialistiche del prelievo venatorio di cui alla lettere a), b) con le modalità della girata, d) e g) dell'art. 12 bis previa acquisizione del parere dell'ISPRA.	Il comma consente, lungo le rotte di migrazione, attività venatorie quali la caccia agli ungulati (a), la caccia al cinghiale (b), la caccia alle specie opportunistiche e invasive (d) e la caccia con l’arco (g). Le rotte di migrazione (ovvero i valichi montani interessati da tali rotte) sono estremamente importanti perché sono utilizzate dagli uccelli migratori per attraversare le catene montuose, minimizzando gli sforzi. Tali aree, individuate e istituite dalle Regioni, sono oggi interdette alla caccia per un raggio di mille metri dal valico montano interessato. Il divieto permette il determinarsi di zone in cui la fauna migratrice possa trovare sosta e ristoro senza disturbo. Consentirvi attività venatorie comporta il proliferare di inevitabili e dannose forme di disturbo, ma anche il rischio di produrre incentivo alle attività di bracconaggio. Per questi motivi la caccia sui valichi interessati dalle rotte migratorie è (o dovrebbe essere) oggi del tutto vietata. La proposta introduce la sola autorizzazione per la caccia alla fauna stanziale, ma è evidente che nelle aree con scarsa

	<p>ART. 22 D.d.L. All'articolo 21 della legge n. 152 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: Comma 3: “La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome come principali ai fini delle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.”</p>	<p>vigilanza questa possibilità può essere facilmente sfruttata per abbattere anche i migratori di passaggio.</p> <p>ART. 22: Il divieto di caccia sui valichi montani diventa valido solo per le “principali rotte di migrazione” e solo per la fauna migratoria!</p>
	<p>ART. 12 previsto dall’art. 11 del D.d.L.: Comma 5:”(…)l’esercizio venatorio stesso può essere praticato: in forma vagante nella zona faunistica delle Alpi; in forma sia vagante, sia da appostamento fisso (...) nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata”.</p>	<p>Cancellate le 3 opzioni esclusive di caccia. Ne rimangono due di cui una le prende tutte (appostamento fisso e vagante). La caccia agli uccelli migratori, terrestri ed acquatici, particolarmente esecrata dalla pubblica opinione viene così potenziata.</p>
<p>Caccia su terreni coperti da neve</p>	<p>L’ART. 22 D.d.L. modifica l’art. 21, che alla lettera m) ora recita: “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che la caccia da appostamento, salvo che nelle aziende agrituristiche venatorie e faunistiche venatorie sulle specie oggetto di immissione...”</p>	<p>L’art. 22 introduce la nuova possibilità (sinora consentita solo in zona Alpi) di cacciare sui terreni per la maggior parte innevati, quando si spara da appostamento, o nella caccia di selezione agli ungulati, o nelle battute/braccate in squadra al cinghiale, o nella caccia alle “specie opportunistiche ed invasive”. Ci si spinge ad ammettere la caccia in laghi stagni e paludi ghiacciate, in aziende venatorie ove si abbattano esemplari di specie oggetto di immissione.</p> <p>Il divieto di caccia su terreni innevati in vigore con la 157/92 tiene conto – in nome di un’etica venatoria che presume una certa equità nella “sfida” tra cacciatore e preda – della maggiore vulnerabilità della fauna selvatica in ambiente con neve, sulla quale gli animali depositano tracce facilmente individuabili e possono avere maggiori difficoltà di spostamento e di fuga. Inoltre gli animali sono soggetti ad un maggiore dispendio energetico sia a causa delle bassissime temperature, che per la maggiore difficoltà di reperire fonti di alimentazione. E’ evidente che permettere la caccia in condizioni ambientali difficili (presenza di neve, ghiaccio</p>

		ecc.) comporta una pressione ulteriore su queste specie, già provate dai rigori invernali.
Caccia su terreni percorsi dal fuoco	Art. 34 comma 1 bis :” il comma 4 dell’art.10 della legge 353 del 2000 è abrogato”.	Si elimina il divieto di caccia per 10 anni nelle aree boscate percorse dal fuoco, oggi stabilito dall’art. 10 della legge 353/2000. Da osservare che le aree bruciate sono precluse alla caccia in quanto la fauna risulta già provata dalla scarsità di risorse alimentari e di zone idonee a fungere da rifugio. Permettere la caccia in tali aree comprometterebbe la ricostituzione di popolazioni di specie stanziali e migratorie.

<p>Superficie cacciabile</p>	<p>L'ART. 9-1b) apporta le seguenti modificazioni all'art. 10 comma 3 della legge n. 157/92:</p> <p>“Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica... Nel calcolo del territorio agro-silvo-pastorale devono essere preventivamente sottratti gli <u>agglomerati urbani, i fabbricati, la effettiva superficie delle principali vie di comunicazioni</u> (nazionali, provinciali e comunali) e la superficie delle <u>relative fasce di rispetto</u> in cui è precluso l'esercizio venatorio ai sensi della presente legge per ragioni di sicurezza pubblica. Nelle sopra indicate percentuali sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria ai fini della presente o per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i <u>territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali</u> all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le <u>oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le proprietà private</u> che, ai sensi della presente legge, siano inibite all'attività venatoria.”</p> <p>L'ART. 9-1c) apporta le seguenti modificazioni all'art. 10 comma 3 bis: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lo Stato e le Regioni (...) provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica e del territorio destinato all'attività venatoria.”</p>	<p>Mentre il valore assoluto della percentuale non cambia rispetto alla Legge 157/92, quello che varia è il risultato finale del calcolo di essa: infatti sottrarre in particolare le aree di rispetto e altre zone dal territorio agro-silvo-pastorale porta a calcolare la stessa percentuale su una superficie inferiore, con il risultato di ottenere una reale riduzione delle aree da proteggere.</p> <p>Inoltre, se un determinato territorio agro-silvo-pastorale comprende già al suo interno delle Aree Protette, queste andrebbero incluse nel calcolo della percentuale con la possibilità di arrivare ad una ulteriore diminuzione delle nuove aree da vietare all'attività venatoria.</p> <p>Prevede che si possa intervenire per ripерimetrare le aree protette, compresi i parchi nazionali, laddove si ecceda il 30%.</p> <p>Dà obbligo temporale, un anno, alle Regioni, per garantire il rispetto delle suddette percentuali.</p> <p>Si ribadisce ancora una volta che il territorio complessivamente inibito alla caccia non deve superare il 30 per cento del territorio regionale.</p>
-------------------------------------	---	--

	<p>ART. 9- 8o): al comma 16 dell'ART. 10, aggiunge, infine, le seguenti parole: "purché il territorio complessivamente inibito alla caccia non venga, in tal modo, a superare il 30 per cento del territorio regionale."</p>	
<p>Appostamenti fissi</p>	<p>ART. 5 previsto dall'art. 4 del D.d.L. Comma 3:"Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione e per la realizzazione degli appostamenti fissi, che è rilasciata dalle Province".</p>	<p>Consente la realizzazione di nuovi appostamenti fissi, mentre la legge attuale ne prevede un numero massimo uguale a quello della stagione venatoria 89-90. Qui si dice solo che l'autorizzazione è rilasciata dalle Province, non si indica un numero massimo!</p>

<p>Caccia nei fondi privati chiusi</p>	<p>Abrogazione dell'ART. 10 comma 17 della L. 157/92, che recitava: “Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria”.</p>	<p>L'abrogazione del comma 17 consente di aumentare il territorio adibito all'attività venatoria, comprendendo anche i fondi privati: solo recintandoli il proprietario avrebbe la possibilità di escluderli dalla caccia, ma per un solo anno!</p> <p>Ricordiamo che la Corte Europea nei casi suddetti ha accertato la violazione dell'articolo 1 del protocollo n. 1 e dell'articolo 11 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo: in pratica le proprietà e/o il loro uso possono essere espropriate o vincolate per un uso pubblico per finalità di pubblica utilità ma non può certo sostenersi che la caccia possa esserlo! Inoltre la Corte ha asserito il principio per cui la caccia nei fondi altrui non recintati si configura come violazione dell'assoluto diritto di proprietà, diritto di godere e disporre dei propri beni in modo pieno ed esclusivo che, nel caso specifico, è limitato dall'esercizio dell'attività venatoria.</p>
<p>Caccia nel Demanio statale e regionale</p>	<p>L'ART. 9 (1- d) apporta le seguenti modificazioni all'art. 10 comma 6 della legge n. 157/92, che diventa: “Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Sono ricompresi nel territorio destinabile all'attività venatoria, dunque soggetti alla programmazione, i territori e le foreste del Demanio Statale e Regionale e degli Enti Pubblici in generale se non ricadenti, ad altro titolo, in aree soggette a regime di divieto venatorio.”</p>	<p>Aperte all'attività venatoria molte aree, come le foreste del Demanio Statale e Regionale, oggi precluse.</p> <p>Le aree di pubblica proprietà e di buon valore naturalistico devono restare interdette al prelievo venatorio di animali selvatici per scopi ludici. I cacciatori, che rappresentano circa l'1% della popolazione, hanno già a disposizione tra il 70 e l'80% dell'intero territorio agro-silvo-pastorale! Non è concepibile che aree che appartengono alla totalità dei cittadini siano occupate, armi alla mano, da una sparuta minoranza che di fatto ne precluderebbe il godimento al restante 99% della popolazione.</p>
<p>2- GESTIONE DELLA CACCIA</p>	<p>L'ART. 14 del P.d.L. trasforma l'art. 14 della vigente legge, così recitando:” Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale (...) l'indice di densità venatoria minima</p>	<p>E' puro non senso che debba esistere ovunque una “densità venatoria minima” (basata sul rapporto nazionale cacciatori/ettari), anziché un più sensato tetto massimo di pressione venatoria per una superficie di territorio.</p>

<p>Densità venatoria minima</p>	<p>per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. Le Regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima sulla base dei limiti di flessibilità determinati, per tipologie di territori prevalenti, dal ministero delle politiche agricole.” Comma 7: “Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alle regioni e alle province l’indice nazionale di densità venatoria minima. Le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quello comunicato”</p>	<p>Le Regioni non possono prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli comunicati dal Ministero.</p>
<p>Cacciatori non residenti</p>	<p>Dal nuovo ART. 14, comma 5: “..Gli ATC ed i CA (comprensori alpini) che, tenuto conto dell’intera superficie agro-silvo-pastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore all’indice di densità venatoria minima regionale, sono tenuti ad accogliere le domande di iscrizione dei cacciatori fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo i criteri di priorità stabiliti dalla Regione. “</p>	<p>Si prevede l’obbligo per ATC e CA ad accogliere cacciatori non residenti fino al raggiungimento della densità venatoria minima, indipendentemente dalle proprie esigenze e/o priorità. Il nomadismo di fatto è una forma di saccheggio compiuto in territori con i quali il cacciatore non ha legami di appartenenza culturale e di cui non si cura minimamente. Infatti, un principio basilare della legge 157/92, pienamente condiviso dal C.A.I., è quello del legame tra cacciatore e territorio, possibile solo per dimensioni ridotte ed indispensabile per responsabilizzare i cacciatori verso la gestione delle risorse faunistiche locali. Applicando tale legge si era arrivati alla realizzazione di Ambiti di Caccia sub provinciali (a volte intercomunali e poco più); L’applicazione di questo articolo avrebbe come conseguenza la realizzazione di ambiti territoriali di dimensioni almeno provinciali, se non addirittura regionali.</p>
<p>Mobilità dei cacciatori</p>	<p>L’art. 15 della proposta inserisce, nell’ART. 14 Bis, la mobilità per l’esercizio alla fauna migratoria: Il comma 1 recita: ”Per l’esercizio della caccia alla fauna</p>	<p>La possibilità di muoversi liberamente e senza obbligo di comunicazione su tutto il territorio nazionale sfugge sostanzialmente al principio pianificatorio. Questa forma di</p>

	<p>migratoria ogni cacciatore, a decorrere dal 1 ottobre di ogni anno, ha diritto di accesso in tutti gli ambiti territoriali costituiti entro i confini della Regione di residenza venatoria ed ha altresì libero accesso su tutto il restante territorio nazionale per un massimo di 20 giornate complessive per ogni annata venatoria”.</p>	<p>mobilità, che qui si prevede per la caccia alla fauna migratoria, rende lecito supporre che, in alcune Regioni e in determinati periodi, si verifichi una forte densità venatoria e quindi un’eccessiva pressione sulla fauna. Non è poi infrequente che i “migratoristi” seguano l’avifauna in migrazione lungo la penisola, concentrandosi soprattutto nelle aree dove vi è notoriamente meno vigilanza.</p>
<p>3- AREE PROTETTE Trasporto di armi nelle Aree Protette</p>	<p>L’ART. 22 modifica l’art. 21, ed introduce la lettera “g.bis” dopo la “g”, recitando: “...fermi i divieti posti dalla Legge 6 dicembre 1991, n° 394, il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali”.</p>	<p>Nei parchi, riserve, oasi, e in tutte le altre zone ove è vietata l’attività venatoria, si possono trasportare armi da caccia purché scariche e in custodia, in deroga al divieto generale di trasporto armi stabilito dalla legge quadro sulle aree protette n°. 394/91. Si apre evidentemente una grossa falla nelle effettive possibilità di controllo del bracconaggio nei Parchi.</p>
<p>Riperimetrazione dei Parchi regionali</p>	<p>ART. 22 D.d.L.: all’ Art. 21 lettera b) della 157/92, le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti : "31 gennaio 2010";</p>	<p>Viene prorogato al 2010 il termine per attuare il divieto di caccia nei parchi regionali ed eventualmente riperimetrarli, da parte delle Regioni. Il sistema di aree protette e quindi l’autonoma individuazione dei territori importanti da tutelare da parte delle Regioni, potrebbero essere maggiormente penalizzati.</p>

<p>Parchi e Aree Protette; Rete Natura 2000</p>	<p>L'ART. 9 (comma 8 "Piani faunistico-venatori"- h bis) apporta le seguenti modificazioni all'art. 10 i) della legge n. 157 del 1992, in cui vengono aggiunte: "le zone individuate ai sensi delle Direttive 79/409CEE e 91/244CEE e del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e le misure di conservazione degli habitat e delle specie stabilite dalle Regioni all'atto della loro individuazione o successivamente <u>qualora ai fini della tutela</u> dei valori ambientali in esse specificamente individuati <u>sia necessario disciplinare limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria.</u>"</p> <p>L'ART. 19-bis della 157/92 è seguito dal nuovo ART: 19.0-bis (Controllo faunistico)</p> <p>ART. 19.0-bis. <u>"...Gli organi di gestione delle aree protette possono richiedere ai cacciatori un contributo economico per l'esercizio del controllo faunistico degli ungulati sul loro territorio rapportato alle singole tipologie di capi assegnati."</u></p>	<p>I piani faunistico-venatori dovrebbero tenere in debito conto la localizzazione delle aree di Rete Natura 2000 e i rispettivi piani di gestione (fatti dall'Ente Gestore) nonché dei criteri minimi di conservazione per i Siti della Rete Natura 2000, stabiliti dal relativo Decreto del Ministero dell'Ambiente.</p> <p>Lo strumento della pianificazione faunistico-venatoria non sempre è lo strumento più idoneo per rispondere alle misure di conservazione necessarie alla tutela dei Siti in questione.</p> <p>Al di là della richiesta del contributo economico (stessa modalità utilizzata nelle zone di caccia) l'Ente Gestore dell'area protetta viene esautorato della sua funzione di gestione della fauna (nei casi previsti per le famose <i>deroghe regionali</i>), con la possibilità che tutto venga deciso dai Prefetti o dai Presidenti Regionali.</p> <p>Si cancella in questo modo anche la chiarissima distinzione tra caccia e controllo, una separazione basilare e irrinunciabile introdotta dalla legge 157/92.</p>
---	--	---

4 – CONTROLLO FAUNISTICO	ART. 1 , comma 2: “L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica, in particolare di quella tutelata dalle Direttive comunitarie e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. La programmazione dell’attività venatoria valorizza e favorisce la funzione regolatrice che il prelievo può contribuire a realizzare finalizzata ad un soddisfacente equilibrio tra le specie animali e vegetali presenti all’interno dei singoli territori.”	
Programmazione della caccia		Si inserisce il concetto della programmazione della caccia come “regolazione dell’equilibrio tra le specie animali e vegetali”, assegnandole come finalità una generale e corretta gestione del patrimonio faunistico e degli ecosistemi.
Piani di contenimento	L’Art. 21 introduce il nuovo Art. 19.0: al comma 2.a,b dell’art. ex novo 19.0-bis si legge: “Sono fattispecie di controllo faunistico: il controllo, l’allontanamento e l’eradicazione di specie di fauna presenti in aree dove rappresentino un concreto pericolo per l’incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale”, e ancora: (2.b) di specie che per eccessiva densità o per incompatibilità comportino una continuità di danni, (...) alle colture ed alle infrastrutture asservite alla produzione agricola o ad altre attività economiche”. Inoltre (2.c) il contenimento, l’eradicazione o l’allontanamento di specie animali che per la loro presenza in densità eccessive provocano danni alla naturale rinnovazione delle risorse forestali, agli assetti idrogeologici e idrologici ed all’equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali. Rientrano nella fattispecie gli interventi necessari per la tutela di aree ed habitat naturali protetti dalla legge o dalle direttive europee. Infine (2d) ”La cattura o l’abbattimento di singoli animali selvatici o inselvatichiti la cui presenza	Destano allarme alcune norme inserite nell’ Art. 19.0-bis, ove in materia di controllo faunistico si prevede l’eradicazione di specie di fauna presenti. Si osserva che la dizione “fauna selvatica” appare generica e non meglio specificata, lasciando intravedere la possibilità di intervenire anche sulla fauna particolarmente protetta, quali orsi, lupi, ecc.; mentre d’altra parte, per singoli animali selvatici, potrebbero intendersi volpi e canidi.
Caccia di selezione		La cosiddetta “caccia di selezione” , attuata per effettuare il contenimento delle specie, dovrebbe contemplare unicamente l’abbattimento dei capi malati o particolarmente anziani; nella realtà, invece, si operano i prelievi anche tra gli animali sani. L’abbattimento selettivo, poi, non è in grado di garantire il mantenimento della qualità genetica della popolazione, in raffronto a quella che sarebbe stata la selezione naturale operata da un predatore, ad esempio il lupo, il quale peraltro assicura nel tempo la presenza costante sul territorio.
Danni agricoli		Il problema dei danni agricoli causati dagli animali selvatici, che in alcune parti d’Italia è molto sentito sul territorio, deve

<p>Competenza prefettizia</p>	<p>rappresenti un pericolo grave e concreto per l'incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie.”</p> <p>Al comma 5 recita : “ Il controllo faunistico è disposto dal Prefetto o dal Presidente della Regione che hanno competenza sui territori per i quali l'intervento è richiesto”</p>	<p>essere affrontato attraverso una corretta gestione della fauna, nell'ambito di una strategia per la conservazione della biodiversità, in cui gli strumenti venatori rappresentino l'“extrema ratio”. Tra l'altro tali interventi non si sono sempre dimostrati efficaci.</p> <p>ART. 21 (19 bis comma 5)</p> <p>L'articolo inoltre prevede la competenza prefettizia (con ordinanza di protezione civile) oltre che regionale per quanto concerne il controllo faunistico. Tale attribuzione, con la quale i Prefetti possono disporre la cattura o l'abbattimento di animali di qualunque specie, anche nelle aree protette, appare tuttavia giustificata unicamente per motivi di salute pubblica, l'incolumità e la sicurezza delle persone, meno per quanto riguarda rischi di danni all'agricoltura o alle risorse naturali, rischi di danni definiti “gravi” nella direttiva e non nel DdL.</p> <p>Viene di fatto sminuito il ruolo degli Enti gestori di aree protette, che viene paragonato a quello delle associazioni agricole, degli ambiti territoriali di caccia, di aziende sanitarie, province e comunità montane.</p>
--------------------------------------	--	--

I piani faunistico-venatori	<p>L'ART. 9 (1-f) apporta le seguenti modificazioni all'art. 10 comma 8 della legge n. 157/92: “I piani faunistici venatori di cui al comma 7 comprendono (...):</p> <p>b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio... salvo che per l'esercizio delle forme di prelievo venatorio specialistiche di cui alle lettere a) b) d) dell'art. 12 bis »</p> <p>All'Art. 19 viene inserito l'Art. 18-ter (Caccia alle specie opportunistiche ed invasive): “Sono definite specie opportunistiche ed invasive le specie di fauna selvatica per le quali è consentito il prelievo venatorio ai sensi della presente legge e di cui sia dimostrato l'effetto negativo su altre specie, con particolare riferimento a quelle tutelate, in presenza di elevata densità di popolazione.”</p>	<p>Viene autorizzata la caccia agli ungulati in tutte le forme e la caccia alle specie opportunistiche e invasive, all'interno delle zone di ripopolamento e cattura (oggi a totale divieto di caccia).</p>
------------------------------------	--	---

<p>Caccia specialistica</p>	<p>Dopo l'articolo 12 della legge n. 157/92 è inserito il seguente: "ART.12-bis (Forme di prelievo venatorio specialistico)</p> <p>1: Sono forme di caccia specialistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La caccia di selezione agli ungulati b) La caccia al cinghiale (sus scofa) mediante battuta, braccata e girata c) La caccia alla selvaggina migratoria da appostamento d) La caccia alle specie opportunistiche ed invasive e) La caccia in forma vagante con l'ausilio del cani da ferma f) La caccia con il falco g) La caccia con l'arco h) La caccia alla lepre con l'ausilio di cani da seguita <p>Le province, gli ATC e CA (...) possono determinare specifiche disposizioni per regolamentare l'esercizio delle singole forme di caccia specialistica .. La caccia di cui alla lettera f) qualora riguardi il prelievo di ungulati ne segue le specifiche disposizioni.</p> <p>ART. 21</p> <p>c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali (...) ad esclusione delle cacce specialistiche di cui alle lettere a) b) d) dell'art. 12 bis.</p>	<p>Prevedendosi che la regolamentazione di tali forme "possa" essere operata da province, ATC e CA, e dunque che ci sia possibilità, ma non obbligo di farlo, se ne deduce che tali forme di caccia possono restare prive di regolamentazione. Inoltre, non essendoci obbligo di scegliere l'una o l'altra forma, ogni cacciatore può specializzarsi in tutte le forme. Potenzialmente, tutti sono specializzati a cacciare tutto. Una macroscopica contraddizione in termini.</p> <p>ART. 21 c: Consentita la caccia specialistica agli ungulati, alle specie invasive e opportunistiche, al cinghiale,(art. 12 bis) con neve e ghiaccio, nelle oasi di protezione, ecc.</p>
------------------------------------	---	---

<p>Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristiche Venatorie.</p>	<p>ART. 16 (Aziende faunistico-venatorie e aziende agrituristiche-venatorie) 1: Le Regioni possono...</p> <p>a) “autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento.”</p> <p>L’art. 16 comma 1 a della L. 157/92 che recitava: “In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto” è abrogato.</p> <p>L’ART.16 - 1b) consente alle Regioni di autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende agri-turistiche-venatorie, ai fini di impresa agricola, (...) nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento, anche al di fuori dei periodi e degli archi temporali di cui all’articolo 18, di fauna selvatica di allevamento.</p> <p>L’ART. 22 - 1e) modifica l’art. 21, che alla lettera m) vieta a chiunque: cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che ...), salvo che nelle aziende agrituristiche venatorie e faunistico venatorie sulle specie oggetto di immissione.</p>	<p>Le finalità istitutive delle aziende faunistico -venatorie sono prevalentemente di carattere naturalistico e faunistico. Esse cioè hanno lo scopo di ricreare, attraverso programmi specifici, condizioni ottimali per la fauna. Tali programmi consistono in miglioramenti ambientali e, eventualmente, l’immissione di fauna con lo scopo di creare una popolazione residente.</p> <p>Con l’abrogazione sparisce il divieto di immettere fauna dopo il 31 agosto nelle Aziende Faunistico Venatorie. L’immissione di fauna in periodo di attività venatoria non darebbe, alla fauna medesima, il tempo necessario ad ambientarsi e tantomeno a ricostituire popolazioni stabili ed autosufficienti.</p> <p>E’ permessa la caccia tutto l’anno nelle Aziende Agrituristiche Venatorie (Art. 16 comma 1b) anche su terreni ricoperti di neve (Art. 21)</p>
--	--	---

<p>5- CACCIA IN DEROGA (vedi anche nota in calce al documento)</p>	<p>Art. 19-bis, Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE Comma 1 “Le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa Direttiva ed alle disposizioni della presente legge.”</p> <p>Art. 19.0-bis, comma 20: “La Regione può disporre, con legge propria e previa intesa con il Governo, l'esercizio del prelievo in deroga.”</p>	<p>Si prevede implicitamente la possibilità che le Regioni dispongano con legge propria la regolamentazione della caccia in deroga, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Ciò renderebbe del tutto impossibile l'intervento dello Stato sulle deroghe non conformi alla Direttiva.</p> <p>L'Italia è già stata posta in mora per l'abuso della possibilità di autorizzare la caccia in deroga e la Commissione Europea è in procinto di avviare un ricorso alla Corte di Giustizia europea.</p>
<p>6- VARIE Caccia dopo il tramonto</p>	<p>ART. 18 D.d.L Comma 7 e 7 bis: “La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di appostamento alla fauna migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.”</p>	<p>La caccia in difficili condizioni di luce implica un elevato rischio che siano abbattuti, per oggettivi problemi di riconoscimento, esemplari di specie protette. Dopo il tramonto molti uccelli lasciano - o rientrano - nelle zone di rifugio/dormitorio e sono quindi più facilmente bersaglio dei cacciatori. Inoltre, sparare in condizioni di scarsa visibilità pone evidentemente dei pericoli in termini di sicurezza pubblica.</p>
<p>Uso dei cani</p>	<p>ART. 18 bis, comma 3: (...) è consentito l'uso dei cani per la caccia agli ungulati laddove rappresenta forma tradizionale di prelievo autorizzata dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>L'utilizzo dei cani (segugi) nella caccia agli ungulati (ad esclusione del cinghiale) provoca forte stress e/o incidenti nei confronti degli animali inseguiti, rischiando di procurare danni, o persino la morte, anche in quegli esemplari non oggetto di abbattimenti.</p>
<p>Caccia da natanti</p>	<p>ART. 22 (1 d) modifica l'art. 21, che alla lettera i) ora recita: ..”cacciare sparando da veicoli di ogni genere e da natanti spinti da motore o da aeromobili;”</p>	<p>i) Il divieto di caccia vale solo per i natanti a motore, quindi si potrà cacciare da qualsiasi natante, purchè sprovvisto di motore. Si tratta di una forma di caccia invasiva e distruttiva, perché introdurrebbe la possibilità, nelle nostre già ridotte zone umide, di avvicinarsi direttamente agli uccelli acquatici anche in punti solitamente meno disturbati, in condizioni di</p>

		palese svantaggio per i selvatici che, lontani dalle rive e dai capanni ancorati, non avrebbero più dove rifugiarsi per sfuggire ai cacciatori che li potrebbero raggiungere ed uccidere ovunque.
Fucile a 16 anni	<p>ART. 11 comma 9. “Chi abbia compiuto il sedicesimo anno di età ed abbia superato l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio riceve, previo assenso scritto di chi ne esercita la patria potestà, dalla Questura competente per territorio un attestato di tirocinio nel quale, su indicazione dell'interessato, sono riportati i nominativi di massimo tre cacciatori titolari di licenza di caccia da almeno cinque anni.”</p> <p>Comma 10. “Il tirocinante, in possesso di quanto richiesto dal comma 8, può esercitare l'attività venatoria purché accompagnato da un cacciatore indicato nell'attestato di tirocinio...”</p>	<p>Riportiamo qui di seguito il commento della Dott.ssa Anna Oliverio Ferraris, psicologa dell'età evolutiva:</p> <p>“Il fucile a sedici anni? Grande rischio. Bisogna considerare che, in linea di massima, un ragazzo tende ad essere più impulsivo e precipitoso di un adulto per il semplice fatto che il suo sistema nervoso è ancora in crescita e i centri del cervello delegati a tenere sotto controllo l'eccitazione e gli impulsi non sono ancora pienamente sviluppati. Colpire il bersaglio crea esaltazione e piacere, in alcuni soggetti una vera e propria dipendenza. E per quanto riguarda le armi, non si tratta di oggetti qualunque ma di congegni intriganti che su molti ragazzi esercitano una forte attrattiva. Le statistiche indicano che il rischio di incidenti, omicidi e suicidi aumenta da tre a cinque volte quando in casa ci sono delle armi.”</p>
Richiami vivi e zimbelli	<p>L'Art. 21, comma 1p) della legge 157/92 è così modificato: ...è vietato "usare richiami vivi e zimbelli, al di fuori dei casi previsti dall'art. 5, salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento”.</p> <p>L'ART. 4 inserisce all'art. 5 comma 1. “E' altresì autorizzabile dalla Provincia l'uso di esemplari non appartenenti alle specie cacciabili, purchè ne sia certificata la provenienza...”</p>	<p>La pratica dei richiami vivi è da ritenersi in assoluta crudele per le modalità di attuazione e nel caso della civetta, uccello notturno particolarmente protetto per la sua utilità di cacciatore di topi, addirittura nociva per l'equilibrio ecosistemico. Né vale evidenziare che tratterebbesi di civette di allevamento, in quanto allo stato attuale non risultano allevamenti di civette in grado di soddisfare le richieste dei cacciatori, con il conseguente pericolo di far nascere ed alimentare un mercato nero di uccelli catturati illegalmente e fatti passare d'allevamento.</p> <p>Quale significato dare a questo articolo se la logica dice che un tale richiamo serve solo a richiamare la stessa specie protetta e non cacciabile?...</p>

	<p>L'ART. 4 inserisce all'art. 5 comma 2. "Ogni cacciatore può detenere un numero illimitato di richiami vivi provenienti da cattura (...) o nati e allevati in cattività. (...); nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento ogni cacciatore può utilizzare un numero di richiami vivi non superiore a quaranta. "</p> <p>Comma 6 : "La sostituzione di un richiamo vivo si può avere solo dopo presentazione del richiamo morto all'ente competente o con auto certificazione"</p>	<p>Mentre attualmente solo poche specie sono ammesse ed il numero dei richiami è di 40, con la modifica si ammetterebbero ulteriori specie ed un numero illimitato di richiami detenibili.</p> <p>I richiami vivi sono indispensabili per la caccia da appostamento e la forte domanda alimenta un vasto mercato illegale di uccelli catturati illegalmente e venduti per cifre anche molto elevate.</p>
Tassidermia	<p>L'ART. 5 inserisce all'art.6 il comma 2-bis: "Il cacciatore che prepara trofei di capi dallo stesso abbattuti al fine della detenzione o altro uso personale non è soggetto ad alcuna autorizzazione"</p>	<p>Qualsiasi cacciatore potrà imbalsamare la fauna abbattuta non dovendo sottostare ad alcun tipo di regolamentazione/autorizzazione.</p> <p>Altissimo il rischio di favorire la nascita di attività illegali di bracconaggio finalizzate alla tassidermia a scopo di lucro (prelievo illegale di fauna, attività commerciali non dichiarate, ecc)</p>
Vigilanza venatoria	<p>L'ART. 28 ridimensiona i disposti dell'art. 27 della 157/92 in materia di vigilanza venatoria, sopprimendo al comma 2 le parole: "... alle guardie addette a Parchi nazionali e regionali " e ancora:</p> <p>"...alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali".</p>	<p>Rilevante è l'estromissione delle guardie parco in materia di vigilanza venatoria. Di fatto si riduce sostanzialmente la possibilità di svolgere una efficace attività di controllo sull'esercizio della caccia, incidendo sulle forze deputate a tale compito. A tale proposito va sottolineato che uno dei grandi problemi della prevenzione dei reati ambientali e del governo del territorio è rappresentato proprio dalla impossibilità di attuare per carenza di personale il sistematico controllo delle svariate attività che su di esso si svolgono.</p> <p>Orbene, i numerosissimi e costanti episodi di bracconaggio e violazione delle regolamentazioni sulla caccia nel nostro Paese dimostrano la necessità di poter disporre di maggiori, e non di meno forze e strumenti di controllo.</p>
7- INTERESSI CONSULTIVI	<p>L'ART. 7 del P.d.L., in riferimento all'art. 8 della L. 157/92 riduce la rappresentanza delle associazioni di</p>	<p>Si riduce di una unità la rappresentanza delle associazioni ambientali e scompaiono quelle del C.A.I. e dell'E.N.P.A.</p>

<p>Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale.</p>	<p>protezione ambientale da 4 a 3 ed elimina la rappresentanza dell'E.N.P.A. e del Club Alpino Italiano. Comma 1.a...le parole: "quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale" e le parole: "da un rappresentante dell'Ente Nazionale per la protezione" fino alla fine sono soppresse.</p>	<p>La sottrazione numerica dei rappresentanti della parte ambientalista neutralizza nella sostanza la tutela degli interessi consultivi affidati alla parte in causa. La struttura del Comitato così ridisegnata si rivela volutamente sbilanciata, in special modo se si considera che non è previsto un limite numerico alle associazioni venatorie, purchè riconosciute. Né può accettarsi l'estromissione del C.A.I. dal Comitato. Infatti la rappresentanza del sodalizio è indispensabile a tutela degli interessi dell'ambiente montano, significando tra l'altro che l'associazione è rappresentata in ogni dove sul territorio italiano da quasi 800 sezioni e sottosezioni con oltre 300.000 soci, nonchè presente nelle terre alte con più di 760 rifugi e bivacchi. Infine è titolare-responsabile della manutenzione di migliaia di chilometri della rete sentieristica pedemontana e montana, peraltro utilizzata necessariamente e con grande assiduità dagli stessi cacciatori.</p>
--	--	---

NOTE AGGIUNTIVE

1- DIVIETO DI CACCIA ALL'INTERNO DEI PARCHI.

Questo divieto ha motivazioni scientifiche, culturali ed economiche. Le prime risiedono soprattutto nella necessità di disporre di aree in condizioni ecologiche naturali (o comunque molto prossime alla naturalità) in cui studiare l'evoluzione degli ecosistemi in assenza di intervento umano. Questo consente di acquisire conoscenze scientifiche importantissime, impossibili da raccogliere in ambienti in cui ci sia l'interferenza dell'uomo. Le informazioni sulle dinamiche di evoluzione delle popolazioni animali nei parchi consentono non solo di gestire al meglio le aree protette, ma anche di dare indicazioni tecniche per migliorare la gestione delle aree in cui la caccia è consentita. A queste motivazioni tecniche, che da sole giustificano il divieto di caccia nelle aree protette, si uniscono le ragioni culturali, non meno importanti. I parchi sono aree in cui l'uomo ha deciso di "fare un passo indietro", di restituire una briciola di territorio alle migliaia di specie animali e vegetali che, in tutto il resto del pianeta, ha cacciato, sfrattato o distrutto. Aree in cui dovrebbe regnare un rispettoso silenzio, interrotto solo dalla musica della natura e non dilaniato dai rimbombi delle fucilate. Mantenere degli spazi in cui la natura possa esprimersi liberamente è dunque un nostro preciso dovere morale. Le aree protette sono titolari di una responsabilità specifica di conservazione di specie animali e vegetali, di comunità biologiche, paesaggi, formazioni geologiche, etc. Nei parchi,

dove non si spara, si riduce moltissimo la distanza di fuga dei selvatici, che diventano meno timorosi e molto più facilmente osservabili. "Andare a vedere gli animali" è uno dei motivi fondamentali per cui la gente visita le aree protette. Questo ha positive ricadute economiche in aree che spesso sono marginali e consente di sviluppare importanti attività di ecoturismo, com'è ormai dimostrato da centinaia di positive esperienze in Italia, in Europa e in tutto il resto del mondo. I parchi sono un modello di quello che potrebbe e dovrebbe essere un nuovo e diverso rapporto dell'uomo con la natura, non più basato sullo sfruttamento, ma sul rispetto.

(Note salienti estrapolate dal commento dello Staff "www.parks.it")

2- CACCIA IN DEROGA

La Legge 221/2002 e il "prelievo in deroga"

E' devoluta alle Regioni la competenza ad aprire il "prelievo in deroga" di specie protette a livello comunitario dalla Direttiva 79/409/CEE.

Le deroghe, da applicarsi solo in assenza di altre soddisfacenti soluzioni, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'Art. 9 della Direttiva. Tra le più importanti:

- l'interesse della salute e della pubblica sicurezza
- la prevenzione dei danni alle colture e al bestiame
- la protezione della flora e della fauna
- la ricerca scientifica, il ripopolamento e la reintroduzione di specie.

Oltre a soddisfare una serie di requisiti richiesti, l'apertura di un prelievo in deroga dovrà ottenere anche il parere favorevole dell'I.S.P.R.A.

Art. 19-bis, Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

1. Le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa Direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

L'articolo risulta invariato tranne che per l'aggiunta del comma 20: "La Regione può disporre, con legge propria e previa intesa con il Governo, l'esercizio del prelievo in deroga."

Si tratta tuttavia di una modifica di fondamentale importanza rispetto alla vicenda "deroghe", in particolare quelle utilizzate soprattutto da Lombardia e Veneto per la caccia ludica ai piccoli uccelli protetti (peppole, fringuelli ecc.). Si tratta di materia su cui si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale (sentenze n. 205 e 405 del 2008) e sulla quale pende la procedura di infrazione comunitaria 2131/06 e varie procedure specifiche.

Allo stato dei fatti la situazione è la seguente:

L'Italia prevede un regime di deroghe regionalizzato. Le deroghe sono cioè concesse dalle Regioni, pur sempre dovendosi rispettare le rigorose previsioni della Direttiva. La Commissione Europea, che in generale contesta all'Italia una lunga serie di infrazioni alla Direttiva Uccelli in particolare sul tema della caccia, non ha censurato la decisione italiana di regionalizzare il sistema delle deroghe, bensì il clamoroso abuso dello strumento delle deroghe operato da molte Regioni italiane, che hanno di fatto trasformato le stesse in "caccia ordinaria". Inoltre la Commissione

censura il meccanismo di controllo previsto dallo stato sulle Regioni, finalizzato ad intervenire ed eventualmente disattivare/annullare le previsioni di deroghe non conformi. Tale sistema, sostiene la Commissione, risulta troppo lento e macchinoso e, quando pure riesce a concludersi, non impedisce gli effetti delle deroghe scorrettamente concesse, che intanto si sono già consumate. Dunque, la Commissione chiede che l'Italia snellisca e velocizzi il sistema, rendendolo concretamente efficace.

C'è da aggiungere che anziché risolversi, la situazione italiana si è ulteriormente aggravata laddove le regioni Lombardia e Veneto non solo hanno seguito a concedere deroghe (di fatto continuando ad assumere lo straordinario sistema della deroga come caccia ordinaria), ma hanno previsto deroghe tramite legge regionale. In tal modo (cioè a fronte di una legge regionale), il sistema di controllo e intervento statale, già lento rispetto agli atti amministrativi regionali, è divenuto del tutto inefficace. La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta censurando tale situazione e dichiarando illegittime due delle leggi interessate (Lombardia, n. 02/02 e 20/07, precedentemente impugnate dal Governo) con la motivazione che esse confliggono, appunto, con le previsioni del citato comma 4 dell'articolo 19 bis al quale si prevede la possibilità (nonché la necessità) di controllo e intervento statali sulle deroghe regionali. Dunque, Commissione Europea da un lato e Corte Costituzionale dall'altro domandano che il sistema di controllo dello Stato possa esercitarsi pienamente e con efficacia.

Ciò dovrebbe oggi comportare due cose:

- 1) lo snellimento di tale sistema di controllo attraverso una modifica esemplificativa del 19 bis comma 4;
- 2) la concessione attraverso atti esclusivamente amministrativi, e mai leggi, delle deroghe regionali.

Cosa prevede invece la formulazione proposta dal Disegno di Legge?

Che la Regione possa prevedere deroghe attraverso leggi (evitando così eventuali ricorsi amministrativi) e che tuttavia essa sia "tenuta preventivamente alla approvazione della legge a notificare al Presidente del Consiglio dei Ministri il testo della legge medesima, allo scopo di acquisire una preventiva intesa ai fini dell'espletamento delle attività di verifica di cui sopra".

Una sorta di intesa preventiva che, tuttavia, non ha alcun fondamento giuridico e nessuna efficacia pratica.